



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori THALER AUSSERHOFER, FOSSON e PINZGER**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 NOVEMBRE 2009**

Modifica all'articolo 153 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di finanza di progetto

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 23 novembre 1939, n. 1966, ha istituito le società di revisione volontaria, autorizzate e vigilate dal Ministero dello sviluppo economico, attribuendo loro delicati ed incisivi compiti nel campo del controllo contabile delle aziende.

Il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 emesso in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE prevede, all'articolo 153, che per la realizzazione di lavori pubblici con il sistema della concessione attraverso *project financing*, sia concessa esclusivamente agli istituti bancari la possibilità di asseverare i piani economici finanziari dei progetti preliminari, non riconoscendo lo stesso ruolo alle società di revisione

Si fa presente che le società di revisione, prima dell'abrogazione della legge 11 febbraio 1994, n.109, erano considerate, in base al disposto di cui all'articolo 37-*bis* della legge stessa così come da ultimo modificata, soggetti abilitati ad asseverare i piani economici-finanziari di proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità.

Inoltre sul testo originario dell'articolo 37-*bis*, che non ricomprendeva tra i soggetti abilitati ad asseverare i piani economici e finanziari, l'8 luglio 2004 l'Autorità garante della

concorrenza e del mercato ha segnalato al Parlamento ed al Governo che tale norma: «determina una limitazione della concorrenza nel settore interessato non giustificata da alcuna esigenza di carattere generale.» in quanto «esclude dall'attività di asseverazione nel settore del c.d. *project financing* una fascia di soggetti che pur essendo iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 non sono però costituiti da istituti di credito», tale limitazione ha «l'effetto di comprimere la concorrenza tra i soggetti operanti nel settore della consulenza finanziaria, eliminando ingiustificatamente soggetti in possesso di identici requisiti tecnici e professionali», l'attività di asseverazione «può essere svolta anche da soggetti diversi dagli istituti di credito, poiché si concretizza in una prestazione di servizi di consulenza tecnica, legale e finanziaria che non richiede la disponibilità di mezzi finanziari».

L'articolo 153 del decreto legislativo n. 163 del 2006 escludendo le società di revisione dall'asseverare i piani economici-finanziari dei progetti preliminari contravviene alla specificità di tali società fiduciarie istituite proprio allo scopo di asseverare i piani economici finanziari.

Per questa ragione e per la segnalazione che a suo tempo fece l'Autorità i cui motivi sono oggi ancora validi è stato presentato il presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Il comma 9 dell'articolo 153 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è sostituito dal seguente:

«9. Le offerte devono contenere un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da una banca o da società di servizi costituite dalla banca stessa ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, nonché la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione; il regolamento detta indicazioni per chiarire e agevolare le attività di asseverazione ai fini della valutazione degli elementi economici e finanziari. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara».

